

## **REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI AI SENSI DEL DPR 462//2001**

<b>Rev. del</b>	<b>N°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Preparato/ Revisionato da RSQ</b>	<b>Approvato da DA</b>
21/11/2017	1	Prima emissione		
14/05/2018	2	Revisione per maggior adeguamento alla nostra realtà		
09/11/2018	3	Revisione per adeguamento procedure, specifica modalità di ricusazione Gruppo di Ispezione, accesso auditor Accredia	Fabio Malfassi	
07/06/2019	4	Revisione a seguito verifica Accredia	Fabio Malfassi	
29/05/2020	5	Revisione a seguito verifica Accredia	Fabio Malfassi	

<b>PER ACCETTAZIONE (IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE)</b>	<b>DATA</b>	<b>TIMBRO E FIRMA</b>
--	-------------	-----------------------

## INDICE GENERALE:

1.	INTRODUZIONE.....	2
2.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	4
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
4.	ABBREVIAZIONI.....	5
5.	DEFINIZIONI.....	6
6.	MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	7
7.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ.....	7
7.1.	RICHIESTA DI OFFERTA.....	7
7.2.	CONTRATTO DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA.....	7
7.3.	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.....	8
7.4.	ESECUZIONE DELLA VERIFICA.....	8
7.4.1.	Verifica periodica e straordinaria.....	8
7.5.	RILASCIO DEL VERBALE.....	9
7.6.	TIPOLOGIA RISULTANZE:.....	9
7.7.	ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI.....	9
8.	USO DEL MARCHIO SICEL SAS.....	9
9.	RECLAMI E RICORSI.....	10
9.1.1.	Reclami	10
9.1.2.	Ricorsi	10
10.	DIRITTI E DOVERI DEL RICHIEDENTE/CLIENTE.....	10

## 1. INTRODUZIONE

### SICEL SAS


Sede Operativa: Via Enrico Fermi, 7 25087 Salò (BS)

Sede legale: Via Aldo Moro, 29 25080 Puegnago (Bs)

Telefono: 0365-376373/1896008 FAX: 0365-337367/4746023

Sito Internet: [www.sicelsas.it](http://www.sicelsas.it)- Email: [sicel@sicelsas.it](mailto:sicel@sicelsas.it) – PEC: [sicel@pec.it](mailto:sicel@pec.it)

P.IVA e CF: 01930860984





Orario lavoro: unico turno: 08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00

**SICEL s.a.s.** è un **Organismo di ispezione di tipo A** che ha come attività quella delle verifiche previste dal **DPR 462/01**, per le quali ha ottenuto l'abilitazione ministeriale con Decreto del 23/12/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 20 del 25/01/03 (e successivi rinnovi) ed è abilitata per le seguenti verifiche:

- Dispositivi di **protezione contro le scariche atmosferiche**;
- Impianti di messa a terra di impianti alimentati **fino a 1000 V**;
- **Impianti di messa a terra** di impianti alimentati con tensione **oltre i 1000 V**;
- Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con **pericolo di esplosione**.

Nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva ministeriale istitutiva degli Organismi di ispezione, ha le seguenti caratteristiche:

- Sistema di gestione in conformità alla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17020:2015;
- conformità al regolamento per l'accreditamento degli organismi di ispezione RG-01-04;
- contabilità verificata da Revisori esterni;
- polizza assicurativa di RC di € 1.550.000;
- strumenti tarati SIT e piano di taratura interna degli strumenti di lavoro;
- attrezzatura completa ed idonea alle verifiche da effettuare.

Il personale **solo ed esclusivamente** dipendente è stato selezionato sulla base della propria competenza e serietà professionale e garantirà in ogni circostanza:

- l'assistenza al Cliente, per le problematiche relative alle verifiche;
- l'indipendenza di giudizio e la riservatezza delle informazioni.

**La SICEL s.a.s. è garanzia di professionalità perché è una impresa di servizi che, da circa un ventennio, opera con la propria struttura tecnica nel campo della verifica degli impianti elettrici e di terra (utilizzando personale ed attrezzature altamente specializzati) sia per conto di Clienti privati che di Enti pubblici.**

Tutti i Verbali di Verifica (Periodica o Straordinaria) emessi ai sensi del DPR 462/01 riportano il marchio SICEL SAS ed il marchio dell'Organismo di Accreditamento, in conformità allo specifico Regolamento ACCREDIA (RG 09).

SICEL SAS si rivolge a tutti i soggetti presenti sul mercato, senza preconcetti discriminatori al fine di non precludere o limitare l'accesso ai servizi di ispezione e certificazione a chiunque lo richieda, indipendentemente dalle dimensioni e dall'appartenenza a qualsiasi gruppo o associazione.

La sorveglianza e il monitoraggio del rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità ed integrità sono affidate alla Direzione nonché la salvaguardia dalle minacce e pressioni di qualunque natura che potrebbero influenzare le decisioni relative alle attività di ispezione eseguite da SICEL SAS.

## **2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, disciplina i rapporti fra SIECEL SAS ed i soggetti (Committenti) che richiedono il servizio di ispezione ai sensi del DPR 462/2001 in ambito impiantistica industriale.

Per la definizione di modalità armonizzate delle ispezioni, costituisce parte integrante delle prescrizioni il documento DPR 462/2001.

Il presente regolamento è disponibile sul sito [www.sicelsas.it](http://www.sicelsas.it) o richiedibile a:

**SICEL SAS**

**Sede operativa: Via Enrico Fermi, 7 – 25087 Salò (BS)**

**Telefono: 0365-376373 FAX: 0365-337367**

**Sito Internet: [www.sicelsas.it](http://www.sicelsas.it)- Email: [sicel@sicelsas.it](mailto:sicel@sicelsas.it)**

Il presente regolamento definisce le condizioni e le procedure per la verifica periodica/straordinaria per impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti di terra in luoghi con rischio di esplosione come definito dagli art. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 e s.m.i..

Lo scopo viene conseguito mediante un'attività, di ispezione condotta da tecnici competenti e abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi del D.P.R. 462/01 e s.m.i.

Al fine dell'attività descritta dal presente regolamento e ai fini del D.P.R. 462/01 si possono distinguere i seguenti luoghi di lavoro in relazione ai rischi presenti:

- Luoghi a maggior rischio in caso di incendio: secondo la Norma CEI 64-8/7 ambiente in cui il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari. A titolo di esempio non esaustivo si possono considerare in tal senso: discoteche, cinema, alberghi, tutte la attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco e che quindi richiedono il certificato di prevenzioni incendi (CPI) , edifici con strutture portanti in legno.
- Cantieri edili: ai sensi della Norma CEI 64-8 sono considerati i luoghi destinati a:
  - Lavori di costruzione, manutenzione riparazione demolizione conservazione risanamento ristrutturazione equipaggiamento, e lavori di trasformazione, rinnovamento, o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno, o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro;
  - Lavori di costruzione edile o d'ingegneria civile, gli scavi e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili e d'ingegneria civile.
- Locali medici: luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti (ad esempio gli ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro, ecc.). Sono compresi fra questi locali anche quelli destinati ad uso estetico (Norma CEI 64-8, Sezione 710).
- Luoghi a rischio esplosione luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive. È da considerarsi miscela esplosiva la miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. Sono, inoltre, da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione i luoghi nei quali vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive.
- Luoghi ordinari: tutti i luoghi che non rientrano nei casi sopra considerati.

A conclusione dell'iter di verifica, SICEL Sas emette verbale di verifica, in riferimento alle norme internazionali applicabili.

### **3. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 “Requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che eseguono ispezioni”.
- ILAC-P15:06/2014: Linea guida per l'applicazione della ISO/IEC 17020:2012.
- Decreto del presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.ro 462: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.ro 37: “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
- Testo unico sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. “Attuazione dell'art 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Norma CEI 0-14: “Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
- Direttiva 11 Marzo 2002, Ministero Attività produttive: “Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4,6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n 462, degli organismi di ispezione di tipo “A””.
- Circolare del Ministero delle attività Produttive prot. N. 10723 del 25 febbraio 2005: Risposta a quesito verifiche impianti di messa a terra – DPR 462.
- Circolare tecnica Accredia N°29/2017: Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli organismi di Ispezione di tipo A per l'effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01.
- Norme tecniche CEI applicabili agli impianti oggetto di verifica.
- ILAC-P10:01/2013 La riferibilità metrologica dei risultati delle misurazioni.
- RG-01-04 “Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione”
- RG-09 “Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA”.

### **4. ABBREVIAZIONI**

ST = Sostituto Tecnico

RT = Responsabile Tecnico

CT = Collaboratore Tecnico

ON = Organismo di ispezione

NC = Non Conformità

Oss = Osservazioni

## 5. DEFINIZIONI

- **Verifiche periodiche (art.4 e art.6 D.P.R 462/01):** attività di ispezione richiesta dal datore di lavoro ed eseguita dall'ATS, INAIL, ARPA o da Organismi individuati dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI; su impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e/o impianti in luoghi con pericolo di esplosione. Tali attività vengono svolte ogni 5 anni, ad esclusione di impianti installati in cantiere, in locali adibiti a uso medico, in luoghi a maggior rischio incendio e in luoghi a rischio esplosione la cui periodicità è pari a 2 anni.
- **Verifiche straordinarie (art. 7 D.P.R. 462/01):** attività di ispezione effettuate dall'ASL, ARA o dagli organismi individuati dal Ministero a seguito di:
  - Esito negativo della verifica periodica
  - Modifica sostanziale dell'impianto
  - Richiesta del datore di lavoro
- **Dichiarazione di conformità (art. 7 decreto MI.SE 37/2008):** al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia di materiale impiegato, nonché il progetto redatto da un professionista iscritto negli albi professionali per casi specificati dall'art 5 del decreto MI.SE 37/2008 o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
- **Dichiarazione di rispondenza (art. 7 decreto MI.SE 37/2008):** Nel caso in cui la dichiarazione di conformità di cui all'art.7 comma 1 del decreto MI.SE 37/2008 non sia stata Prodotta o non sia reperibile per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto è possibile redare una dichiarazione di rispondenza resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione per almeno 5 anni.
- **Messa in esercizio e omologazione (art.2 e art.5 DPR 462/01):** per impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di scarica atmosferica, la Messa in esercizio non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità in questo caso equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto. Tale documento deve essere inviato dal Datore di lavoro entro 30 giorni dalla messa in esercizio all'ASL o all'ARPA e allo sportello unico del comune competente. Per gli impianti di messa a terra installati in luoghi a rischio di esplosione la messa in esercizio non può essere effettuata prima della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, la quale va inviata all'ASL o all'arpa entro 30 giorni dalla messa in esercizio. Inoltre l'omologazione viene eseguita dall'ASL o dall'ARPA competenti in territorio effettuando la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente.
- **Impianto di terra (NORMA CEI 0-14):** insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 fanno parte dell'impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto ed i dispositivi di protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione predisposte per assicurare la protezione dai contatti indiretti.
- **Potenza impegnata (art, 2 decreto MI.SE 37/2008):** il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia e la potenza nominale complessiva degli impianti di auto produzione eventualmente installati.
- **Collaboratore Tecnico (verificatore/ispettore):** Persona in possesso dei requisiti tecnico - professionali necessari per Eseguire Le ATTIVITÀ DI ISPEZIONE di cui al presente regolamento debitamente qualificata da SICEL Sas. Non deve essere progettista/ installatore/ manutentore / fabbricatore/ fornitore di impianti elettrici. Inoltre, non deve possedere partecipazioni in società che operano in ambito di impianti elettrici (appendice A – organismo di tipo A – Norma UNI 17020). Nel caso SICEL Sas è assunto presso l'azienda.
- **Coadiutori alle verifiche (p.to 5.2.18 della Norma CEI 0-14):** persone nominate dal Committente per aiutare il collaboratore tecnico durante l'effettuazione della verifica (stesura cavi, apertura e

chiusura di involucri, predisposizione delle attrezzature (a titolo di esempio ma non esaustivo: in genere tale figura è rappresentata dall'elettricista o da chi conosce l'impianto elettrico ...).

- **Datore di lavoro (art.2 lettera b d.lgs 81/2008):** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. La circolare del Ministero delle attività Produttive n.ro 17023 del 2005 equipara il condominio a un luogo di lavoro e quindi l'amministratore protempore a Datore di lavoro in quanto si possono verificare classici casi di lavoro dipendente strictu sensu (es: portinaio) ma anche casi in cui è presente un'attività lavorativa temporanea e/o saltuaria (es: ditta di manutenzione impianti, ditta di pulizie, giardinaggio...).

## **6. MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali ai requisiti di ispezione SICEL Sas provvede a informare i soggetti interessati tramite e-mail indicante l'aggiornamento del presente documento disponibile sul sito internet. Non ricevendo nessuna notifica da parte del cliente in merito alle modifiche apportate, il regolamento viene considerato accettato.

Le modifiche (cancellazioni o aggiunte) sono indicate nel frontespizio in prima pagina e nel seguente modo:

- Simbolo "(...)", per il testo eliminato;
- Carattere evidenziato in grigio per il testo aggiunto.

## **7. DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

### **7.1. RICHIESTA DI OFFERTA**

Il Cliente può richiedere la verifica periodica/straordinaria ai sensi del d.p.r. 462/01 contattando SICEL Sas tramite il sito internet/e-mail/lettera/fax, fornendo i propri recapiti per definire il servizio.

SICEL Sas provvede a esaminare e a valutare la possibilità di poter eseguire correttamente la verifica sulla base delle richieste specifiche del Cliente quali in particolare: l'ubicazione geografica dell'impianto e la tipologia.

### **7.2. CONTRATTO DI VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA**

SICEL sas invia al Cliente l'offerta e i seguenti moduli:

- Richiesta di offerta su impianti di messa a terra ai sensi del D.p.r. 462/01 contenente le condizioni contrattuali.
- Condizioni contrattuali relative all'attività di Verifica degli impianti di messa a terra ai sensi del d.p.r.462/01
- Informativa per il consenso al trattamento di dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 (nel caso in cui il cliente richiede per la prima volta un qualsiasi servizio a SICEL Sas o nel caso di rinnovo dei termini temporali). Il cliente si impegna a scaricare il presente regolamento e l'informativa privacy ed a leggerli accuratamente. Nel momento in cui il cliente appone la propria firma sul modulo richiesta offerta e/o preventivo, accetta integralmente il presente regolamento e l'informativa sulla privacy.

Qualsiasi divergenza di comprensione tra SICEL Sas e il Cliente verrà risolta prima di procedere con la formalizzazione del contratto previo accordo scritto.

Il Cliente se accetta l'offerta conferma di aver letto ed accettato le condizioni contrattuali e l'informativa sulla privacy Reg. UE 679/2016 e inviare il tutto a SICEL sas tramite posta certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede operativa di Salò. La sottoscrizione del modulo di offerta, del contratto e delle condizioni contrattuali da parte del Cliente, contestuale all'accettazione delle clausole ivi incluse, comprese quelle vessatorie, costituisce formale suo consenso a portare avanti l'iter di verifiche periodiche/straordinarie.

SICEL sas provvede ad inserire nel proprio gestionale la commessa, che automaticamente viene identificata con un numero univoco della pratica. Tale numero viene altresì riportato in tutta la documentazione prodotta dal collaboratore Tecnico (Verbale di verifica Periodica/Straordinaria) al fine di renderla rintracciabile e riferibile in ogni momento all'impianto ispezionato.

Il CT esegue le attività secondo le modalità operative definite da SICEL sas. I requisiti imprescindibili per ogni risorsa coinvolta nel processo sono:

- Qualifica della risorsa per le attività previste;
- Assenza di conflitto di interesse e garanzia di valutazioni imparziali. In particolare, nessuna risorsa può essere designata se è stata direttamente coinvolta, o è stata impiegata da un organismo coinvolto nella progettazione, nella fornitura, nell'installazione o nella manutenzione del prodotto oggetto di ispezione.

L'azienda si impegna a fornire a Sicel tutta la documentazione tecnica necessaria, ad acconsentire l'accesso ai locali sia a Sicel che ad eventuali ispettori Accredia, ed a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro.

### **7.3. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO**

Il nominativo del personale incaricato di eseguire la verifica presso il cliente viene assegnato dall'ufficio programmazione tramite gestionale con debito anticipo. Al momento dell'assegnamento, tale ufficio provvede ad comunicare il nominativo del verificatore tramite email/fax al cliente, e tramite gestionale interno al verificatore stesso.

Il Committente ha il titolo di richiedere a SICEL Sas il CV di ciascun componente il gruppo di ispezione nominato, di RT/Sostituto RT SICEL Sas e riceverlo mezzo posta, pec, e-mail entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

Entro i successivi 5 giorni, il Committente può chiedere, con motivazione scritta, la sostituzione di uno o più d'uno dei componenti nel gruppo di ispezione indicati.

Nulla ricevendo la composizione del gruppo di ispezione si intende accettata dal Committente per il principio del "silenzio assenso".

Il committente si impegna consentire l'accesso a Sicel sas, ed ad eventuali ispettori di Accredia, ad ogni parte dell'immobile oggetto di verifica, incluse le pertinenze, mettere a disposizione ogni documentazione relativa agli impianti.

SICEL organizza le uscite contattando il cliente, il quale dovrà informare l'eventuale coadiutore (es. elettricista di fiducia,...) che avrà il compito di accompagnare ed supportare operativamente il CT durante le verifiche.

### **7.4. ESECUZIONE DELLA VERIFICA**

#### **7.4.1. Verifica periodica e straordinaria**

L'attività di verifica periodica/straordinaria che esegue il Collaboratore tecnico prevede:

- Eventuale applicazione di cartellonistica con avviso di verifica in corso da parte del coadiutore;
- Esame documentale:
  - Planimetrie dell'impianto elettrico
  - Dichiarazione di conformità o Dichiarazione di rispondenza
  - Nei casi specifici certificato di omologazione
  - Schemi elettrici di quadri bassa tensione o alta tensione per cabine
  - Schemi elettrici di eventuali apparecchiatura e impianti particolari
  - Eventuali verbali di verifiche precedenti
  - In caso di locale medico: il registro delle verifiche periodiche con data ed esito, effettuate da tecnici qualificati e planimetria con i nodi
- In caso di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: la valutazione dei rischi e la relazione di calcolo relativa alle caratteristiche dell'LPS (Lightning Protection System) interno ed esterno.
- In caso di impianti in luoghi a rischio esplosione: classificazione delle zone pericolose sulla base:
  - Del Tipo: 0, 1 e 2 per gas, vapori e nebbia, 20,21 e 22 per polveri, 0,1,2, e R per gli esplosivi
  - Della forma e dimensione dell'ambiente (planimetria,...)
  - Dati tecnici degli impianti di sicurezza adottati (pressurizzazione, controllo dell'esplosività ...). Manuale di manutenzione e di gestione degli impianti e registro dei controlli periodici dei sistemi di sicurezza adottato.



- Esame a vista dell'impianto elettrico, dell'intera struttura interna ed esterna sotto il punto di vista della protezione contro i contatti indiretti. Viene esaminata anche la corretta installazione di componenti che hanno influenza sulla sicurezza dell'impianto, ad esempio: integrità degli involucri. Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche viene esaminata l'integrità della struttura e la conservazione degli ancoraggi e delle connessioni.
- Prove: l'esecuzione delle prove in campo vengono descritte dalle istruzioni operative interne all'azienda. In linea di massima a seconda del tipo di impianto si possono eseguire diverse prove tra le quali:
  - Prove di continuità dei conduttori di terra e di protezione equipotenziale.
  - Prove di funzionamento degli interruttori differenziali.
  - Misura della resistenza di terra.
  - Misura dell'impedenza dell'anello di guasto.
  - Misura delle tensioni di passo e contatto.
  - Misura dell'impedenza dei conduttori di protezione e della resistenza dei collegamenti equipotenziale.
  - Misura delle correnti di primo guasto dei sistemi IT.

L'esame a vista e le prove devono essere eseguite con il supporto dell'assistenza tecnica messa a disposizione dal committente.

In caso di periodica con esito negativo, il committente una volta eliminata la causa della non conformità richiede a SICEL sas la verifica straordinaria che però non modifica la scadenza della periodica.

La verifica straordinaria può essere richiesta anche per modifiche sostanziali dell'impianto. Sono esempi di trasformazione sostanziale:

- Variazione della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione.
- Aumento di potenza.
- Modifica del sistema elettrico contro i contatti indiretti se riguarda l'intero impianto.
- Aumento del n.ro di cabine di trasformazione.
- Cambio sostanziale di destinazione d'uso dell'ambiente (es: da magazzino a studio medico)
- Per le protezioni contro le scariche atmosferiche sono da considerarsi modifiche sostanziali quelle che comportano un aumento del livello del rischio.

#### **7.5. RILASCIO DEL VERBALE**

Sulla base delle risultanze dell'ispezione condotta sull'impianto di terra, il verificatore emette un verbale di verifica al quale viene allegato un rapporto di verifica.

Il verbale viene controllato e validato dal Responsabile Tecnico in sua assenza dal Sostituto Tecnico entro 5 giorni lavorativi.

In caso positivo SICEL Sas provvede ad inviare, tramite posta elettronica e/o posta ordinaria, al richiedente il relativo verbale di verifica periodica / straordinaria entro 10 giorni lavorativi dalla data dell'uscita del verificatore e termine ispezione.

In caso di esito negativo SICEL Sas provvede, in modo prioritario, a dare comunicazione all'organo preposto e per conoscenza al committente.

In caso di verifica straordinaria effettuata da SICEL Sas a seguito di verbale negativo derivante da attività di verifica a campione eseguita dall'INAIL (ex ISPESL) secondo l'art.3 del DPR. 462/01 copia del verbale di straordinaria dovrà essere inviato all'ATS (ex ASL) Competente nel Territorio e comunicato l'esito all'INAIL.

#### **7.6. TIPOLOGIA RISULTANZE:**

**RILIEVO CHE PREGIUDICA IL MANTENIMENTO IN SEVIZIO DELL'IMPIANTO** = in quanto non sono rispettati i requisiti essenziali di sicurezza della normativa vigente.

**RILIEVO CHE NON PREGIUDICA IL MANTENIMENTO IN SEVIZIO DELL'IMPIANTO** = in quanto sono semplici raccomandazioni che verranno verificate in occasione della successiva verifica.

#### **7.7. ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI**

I verbali di verifica periodica e straordinaria rilasciati vengono conservati per dieci anni da SICEL sas., secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e dalla procedura di gestione dei documenti.

## **8. USO DEL MARCHIO SICEL SAS**

Logo: Simbolo registrato da SICEL Sas per la sua presentazione.



Solo l'Organismo può fare uso del proprio logo nei suoi documenti. L'utilizzo del marchio "Accredia" è regolamentato dal regolamento accredia RG-09, ne è vietato l'utilizzo non autorizzato da parte di Accredia.

## **9. RECLAMI E RICORSI**

### **9.1.1. Reclami**

Il Cliente, o persona interessata, può presentare reclami in relazione alle attività di verifica periodica/straordinaria. SICEL Sas è tenuto ad esaminarli e a darne seguito nel più breve tempo possibile. Il reclamo può pervenire sia tramite comunicazione telefonica che scritta (sito web, mail, fax o lettera raccomandata) e può riguardare sia aspetti amministrativi che tecnici.

Il reclamo deve essere registrato nell'elenco "gestione reclami" e verrà trattato da personale non coinvolto dal reclamo stesso; è necessario dare riscontro della ricezione del reclamo entro 5 giorni lavorativi ed inviare risposta entro 10 giorni lavorativi.

### **9.1.2. Ricorsi**

La dove il Cliente (richiedente della verifica periodica/straordinaria) avvisasse la necessità di presentare ricorso contro le decisioni di SICEL sas, può inviare comunicazione scritta alla competente Commissione Tecnica, evidenziando e motivando le ragioni del proprio disaccordo.

La Commissione Tecnica entro 20 giorni, dalla data della ricezione di tale comunicazione, dovrà approfondire l'oggetto del ricorso, usufruendo della possibilità di disporre di tutti gli accertamenti del caso, confrontandosi eventualmente con il cliente interessato.

Entro e non oltre 120 giorni lavorativi, dalla data di ricezione del ricorso, verrà espresso un giudizio scritto da parte della commissione Tecnica (ovviamente da personale non coinvolto nel processo del ricorso). Tale giudizio sarà comunicato in forma scritta al cliente.

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività di ispezione svolta dall'Organismo, è competente, esclusivamente, il Foro di Brescia.

## **10. DIRITTI E DOVERI DEL RICHIEDENTE/CLIENTE**

Il Richiedente può:

Presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di ispezione.

Il Richiedente è tenuto a:

- fornire tutte le informazioni/documenti che SICEL Sas potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica. Di seguito documentazione la tecnica richiesta:

- Dichiarazione di conformità secondo decreto MI.SE 37/2008 o Dichiarazione di Rispondenza;
  - Progetti e schemi
  - i verbali dell'ultima verifica periodica e di eventuali verifiche straordinarie eseguite sull'impianto;
  - i rapporti tecnici della ditta di manutenzione dell'impianto di messa a terra oggetto di ispezione;
  - in caso di verifica straordinaria; la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate ai sensi della vigente legislazione.
- rispettare quanto scritto nelle condizioni contrattuali SICEL Sas.

Nello svolgimento dell'attività di verifica, SICEL Sas:

- si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza.
- garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di ispezione.
- si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento.

- garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività.
- si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente.
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto ed informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- è esplicitamente esonerata da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati e/o loro mancata corrispondenza alla reale situazione aziendale.
- non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.